

Parti

Ricorrente: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA

Resistenti: Francisco Javier Rodríguez Barbero e María Ángeles Barbero Gutiérrez

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare all'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, e al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti secondo i principi di equivalenza e di effettività, un giudice nazionale, qualora accerti l'esistenza in un contratto di mutuo ipotecario di una clausola abusiva relativa agli interessi di mora, debba dichiarare tale clausola nulla e non vincolante o, al contrario, debba moderarne l'impatto concedendo all'esecutante o mutuante la possibilità di ricalcolare gli interessi.
- 2) Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, non costituisca null'altro che una chiara limitazione della tutela degli interessi del consumatore, in quanto impone implicitamente al giudice di moderare l'impatto una clausola relativa agli interessi di mora che sia qualificata come abusiva, ricalcolando gli interessi pattuiti e mantenendo una stipulazione che presentava un carattere abusivo anziché dichiararla nulla e non vincolante per il consumatore.
- 3) Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, contravvenga alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare all'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto osta all'applicazione dei principi di equivalenza e di effettività in materia di tutela dei consumatori ed impedisce l'applicazione della sanzione della nullità e dell'esclusione dell'efficacia vincolante alle clausole relative agli interessi di mora qualificate come abusive, previste da contratti di mutuo ipotecario conclusi anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 maggio 2013, n. 1.

⁽¹⁾ GU L 95, pag. 29.

Ricorso proposto il 21 febbraio 2014 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-88/14)

(2014/C 135/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, B. Martenczuk e G. Wils, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'articolo 1, punto 1, nonché punto 4 nella parte in cui aggiunge un nuovo articolo 4 bis, del regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo⁽¹⁾;
- dichiarare che gli effetti delle disposizioni annullate e di qualsiasi misura di esecuzione da esse derivante sono definitivi fino alla loro sostituzione, entro un termine ragionevole, mediante atti adottati ai sensi del Trattato, come interpretato dalla sentenza della Corte;
- condannare i convenuti alle spese.

In subordine, qualora la Corte ritenesse che le disposizioni summenzionate sono inscindibili dal resto del regolamento contestato, la Commissione chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente il regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

- dichiarare che gli effetti del regolamento annullato e di qualsiasi misura di esecuzione da esso derivante sono definitivi fino alla loro sostituzione, entro un termine ragionevole, mediante atti adottati ai sensi del Trattato, come interpretato dalla sentenza della Corte;
- condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione chiede l'annullamento dell'articolo 1, punto 1, nonché punto 4 nella parte in cui aggiunge un nuovo articolo 4 bis, del regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. In subordine, qualora la Corte ritenesse che le disposizioni summenzionate sono inscindibili dal resto del regolamento contestato, la Commissione chiede l'annullamento dell'intero regolamento.

Ad avviso della Commissione, le disposizioni di cui trattasi sono incompatibili con gli articoli 290 e 291 TFUE nella parte in cui prevedono l'uso di atti delegati, dal momento che gli atti delegati in questione non integrano o modificano l'atto legislativo, ma vi danno esecuzione.

(¹) GU L 347, pag. 74.

Impugnazione proposta il 4 marzo 2014 dalla Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA avverso la ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2014, causa T-134/12, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA/Commissione

(Causa C-102/14P)

(2014/C 135/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, S.A. (rappresentante: Jiménez Perona, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- Annullare in toto l'ordinanza pronunciata dal Tribunale (Seconda Sezione) il 13 gennaio 2014, causa T-134/12, relativamente all'irricevibilità del ricorso di annullamento;
- o, in subordine, annullare una o più delle parti che costituiscono detta ordinanza
 - annullare la citata ordinanza relativamente agli aiuti ricevuti per i progetti menzionati nella prima pagina del ricorso di annullamento, e
 - annullare la citata ordinanza relativamente all'irricevibilità delle domande di risarcimento dei danni per il progetto *Bey Watch*, e
 - annullare la citata ordinanza relativamente all'irricevibilità delle domande di risarcimento dei danni per il progetto *Indect*, e
 - annullare la citata ordinanza relativamente all'irricevibilità delle domande di risarcimento dei danni per i restanti progetti
- rinviare in toto l'ordinanza al Tribunale affinché la esamini nel merito;
- o, in subordine, rinviare la o le parti che la Corte indichi, affinché il Tribunale le esamini nel merito;
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché a quelle della causa T-134/12, vertente sui medesimi motivi di ricorso.

Motivi e principali argomenti

L'ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale, nella valutazione delle prove, non avrebbe tenuto conto di taluni documenti presentati dalla ricorrente nel ricorso. A parere di quest'ultima il Tribunale avrebbe omesso di considerare fatti, omissioni e documenti di grande rilevanza per la motivazione dell'ordinanza.